



Ministero

dell' Economia e delle Finanze

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPETTORATO GENERALE PER GLI ORDINAMENTI DEL PERSONALE
E L'ANALISI DEI COSTI DEL LAVORO PUBBLICO
UFFICIO XIV

Roma, - 7 APR. 2008

Prot. N. 0039038
Rif. Prot. Entrata N. 0032288
Allegati:
Risposta a nota del: 25/02/2008,
n. 0002376

Al Ministero dell'Interno
Dipartimento per gli Affari
Interni e Territoriali
Direzione Centrale per Autonomie
Piazzale Viminale
00184 ROMA

OGGETTO: art. 3, comma 94 della legge n.
244/2007. Stabilizzazione personale
con contratti di collaborazione
coordinata e continuativa. Richiesta di
parere.

Alla Presidenza del Consiglio
dei Ministri
Dipartimento della Funzione
Pubblica
Corso Vittorio Emanuele, 116
00186 ROMA

Nel riscontrare la nota n. 0002376 del 25/02/2008, di codesto Ministero, si intendono fornire alcuni chiarimenti interpretativi in ordine alla portata applicativa della norma in oggetto indicata.

In particolare, si evidenzia quanto segue:

- deve premettersi che la disposizione in oggetto indicata si colloca all'interno di un più ampio disegno normativo, iniziato già nella legge finanziaria 2007 e sviluppato nella legge finanziaria 2008, volto a prevedere specifici interventi per la stabilizzazione del c.d. "lavoro precario";

- l'impianto normativo in esame – ci si riferisce, in particolare, all'art. 3, commi 90 e seguenti, della legge finanziaria 2008 - non si caratterizza per chiarezza espositiva e per inappuntabile tecnica normativa e si configura come particolarmente complesso e ricco di difficoltà applicative;
- deve in ogni caso evidenziarsi come, in termini di principio, il legislatore si sia premurato di richiamare con forza – proprio nel citato comma 90 – la regola del concorso pubblico quale strumento ordinario di accesso ai ruoli della pubblica amministrazione; e come il programma di stabilizzazione si configuri in termini di facoltà e non di obbligo per le amministrazioni, previa attenta valutazione dei fabbisogni, delle vacanze di organico, delle effettive esigenze organizzativo-gestionali e dei vincoli finanziari di riferimento;
- all'interno del pacchetto di norme in questione, particolarmente problematica è la disposizione di cui alla lettera b) del comma 94, laddove, tra i destinatari del piano di progressiva stabilizzazione, vengono individuati anche soggetti utilizzati con contratti di collaborazione coordinata e continuativa;
- ad avviso dello scrivente, tale disposizione non consente di parificare le co.co.co. ai tempi determinati ai fini della stabilizzazione, rendendo immediatamente esperibili le relative procedure nei confronti di tali soggetti. Viceversa, il richiamo a quanto previsto dall'art. 1, commi 529 e 560 della finanziaria 2007 – riserva di una quota non inferiore al 60% dei posti messi a concorso per l'instaurazione di rapporti di lavoro a tempo determinato - conferma il percorso già delineato in tal sede (c.d. "pre-stabilizzazione");
- la finalità della norma in esame è quella di delineare un programma di stabilizzazione ad ampio orizzonte temporale comprendendo anche i soggetti utilizzati con co.co.co. tra i possibili stabilizzandi – di cui quindi le

amministrazioni possono continuare ad avvalersi, ai sensi del comma 95, nel rispetto dei vincoli finanziari e di bilancio previsti dalla legislazione vigente – non prima però di avere previsto per gli stessi una trasformazione in rapporti a tempo determinato (sempre previa attivazione di specifiche procedure concorsuali);

- si tratta, in altri termini, di una procedura volta a far conseguire anche ai soggetti utilizzati con contratti di co.co.co. i requisiti previsti dall'art. 1, comma 558 (comma 519 per le amministrazioni dello Stato) della legge finanziaria per il 2007: triennio di lavoro prestato a tempo determinato e superamento di prove selettive;
- a tale fine deve ritenersi legittima l'instaurazione di rapporti a tempo determinato, che consentano di raggiungere il richiamato requisito temporale (3 anni) necessario per la successiva stabilizzazione;
- del resto – considerato che le co.co.co. si configurano come rapporti di lavoro autonomo (si veda in tale senso la recente circolare n. 2/2008 della Presidenza del Consiglio, Dipartimento della Funzione pubblica) – il percorso in precedenza delineato (necessaria applicazione dei citati commi 529 e 560) appare l'unico possibile, anche al fine di consentirne un inquadramento in profili professionali riconducibili al vigente CCNL di comparto;
- quanto rappresentato – giova ripeterlo - nel rispetto di un quadro di attestata e oggettiva compatibilità economico-finanziaria degli interventi prefigurati: ci si riferisce in particolare, per le autonomie locali, ai vincoli di cui all'art. 1, comma 557, della legge finanziaria per il 2007, all'interno di una cornice normativa che richiede primariamente il rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno;
- per completezza espositiva, occorre ricordare che – oltre alle ricordate procedure di stabilizzazione – la legge finanziaria 2008 ha introdotto (art.

3, comma 106) una specifica disposizione per consentire ai soggetti utilizzati con contratti di co.co.co. l'accesso nei ruoli della p.a. attraverso lo strumento del concorso pubblico, con specifico riconoscimento, come titolo, del servizio prestato per almeno tre anni.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Canti